CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, MARCHETTI, GIORDANO, VAGHI, SANGALLI, SISTO, VECCHIARELLI, de STASIO, FORNALE, ALLEGRI, BALASSO, PREARO, GIRARDIN, SORGI, TRAVERSA

Presentata il 2 febbraio 1971

Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Genova

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 7 febbraio 1958, n. 88, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo, nel rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione fisica in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, prevedeva al titolo terzo la disciplina degli istituti superiori di educazione artistica allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Con la legge di cui trattasi, tuttavia, veniva istituito un unico istituto superiore di educazione fisica di Stato di grado universitario, con sede in Roma, pur prevedendosi la possibilità dell'istituzione, con apposito provvedimento legislativo, di altri istituti superiori statali.

Nonostante gli oltre 13 anni intercorsi dall'emanazione della legge, sino a questo momento tuttavia, da parte dello Stato non si è provveduto a disporre l'apertura di alcun ulteriore istituto, onde in talune città sono sorti istituti superiori pareggiati in conformità a quanto consentito dall'articolo 28.

Non v'è peraltro chi non veda come, anche in conformità dei dettati costituzionali, la creazione di istituti di tipo universitario, quali sono appunto quelli superiori di educazione fisica, in conformità alla dignità agli stessi riconosciuta dalla legge sovra citata, rientra nelle esclusive competenze dello Stato, onde la carenza dell'intervento statale deve necessariamente essere superata.

La situazione esistente, infatti, costringe i genovesi i quali intendono conseguire un titolo valido a tutti gli effetti al fine dell'insegnamento dell'educazione fisica, a frequentare quello di Roma o i pochi istituti pareggiati esistenti in Italia.

La situazione denunciata è particolarmente grave per la città di Genova, quarta fra le grandi città italiane che non annovera nessun istituto di tal tipo.

Ciò costringe le famiglie a sostenere notevoli spese ai fini di mantenere i loro figli agli studi in altre città e crea una grave situazione di disagio rendendo acefala l'istruzione superiore in una città di tale importanza.

Per tali motivi, avuto conto che l'Amministrazione comunale genovese offre la disponibilità di idonei locali e un complesso di attrezzature valide, appare opportuno, giusta quanto consentito dal più volte richiamato articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che lo Stato inizi finalmente a dare esecuzione a quanto previsto dal detto articolo istituendo un ulteriore istituto superiore statale di educazione fisica con sede in Genova.

Si rimette, pertanto, per l'approvazione, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1971 è istituito in Genova un istituto superiore di educazione fisica con lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Tale istituto superiore di educazione fisica, in conformità all'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante provvedimenti per l'educazione fisica, è di grado universitario.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Agli insegnamenti delle discipline che saranno determinate nello statuto di cui al successivo articolo 3, si provvederà mediante incarico.

ART. 3.

L'istituto superiore di educazione fisica con sede in Genova, avrà uno statuto nel quale, salvo quanto disposto nella presente legge, verranno determinate le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria per il suo funzionamento.

Detto statuto dovrà approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Pubblica istruzione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza, lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro.

Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università e degli istituti di istruzione superiore.

ART. 4.

Il corso di studi dell'istituto superiore di educazione fisica di Genova è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno dell'istituto superiore di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado.

ART. 5.

L'istituto ha due sezioni: una maschile e una femminile.

ART. 6.

L'istituto superiore di educazione fisica di Genova ha l'uso gratuito degli idonei locali posti a disposizione della Civica amministrazione del comune di Genova e siti in Corso Mentana, 27.

Sono a carico dell'istituto gli oneri per la ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le attività dell'istituto saranno costituite dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita per la frequenza dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma.

La tassa del diploma è devoluta all'erario.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, delle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicheranno le vigenti disposizioni previste a tale titolo dalle leggi concernenti gli istituti di grado universitario.

Lo Stato corrisponderà annualmente allo istituto un contributo nella misura di lire 150 milioni.

ART. 7.

Per quanto non previsto nella presente legge si intenderà applicabile quanto previsto per la legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente provvedimenti per l'educazione fisica.

ART. 8.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 150 milioni, a iniziare dall'anno scolastico 1971-72, si provvede mediante apposito stanziamento nel prossimo piano quinquennale di sviluppo della scuola.